MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1 PISA
Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)
Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it
Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0003033 DEL 24/03/2025 - V

PROTOCOLLO OPERATIVO QUINDICENNI

Approvato dal Collegio dei Docenti del 22.03.2025 con delibera n. 35
e dal Commissario ad Acta nella riunione del 08.01.2025 con delibera n. 30.

In attuazione dell'art. 3 c. 2 del D.P.R. 263/2012, riguardante la possibilità di iscrivere nei percorsi dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età e che compiranno sedici anni entro la fine dell'anno scolastico (entro il 31 agosto)

Il CPIA 1 Pisa

PREMESSO CHE:

- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25-2-2013 il Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (D.P.R. n. 263 del 29/10/2012) a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il M.I.U.R. ha emanato le Linee Guida aventi l'obiettivo di sostenere il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei C.P.I.A. (Art.11, comma 10, D.P.R. 263/2012);

VISTO

- Legge n. 241 del 7 agosto del 1990, art.2 e art. 3 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Il Decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

- Il Decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 394 del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, riguardante l'iscrizione scolastica dei minori stranieri";

- L'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il D.M. 25 ottobre 2007, l'art. 64 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 e il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263, concernenti l'istruzione degli adulti (IDA) e i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) compresi i corsi serali;
- La Nota ministeriale 465 del 27 gennaio 2012 "Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato".

- Le Linee Guida, di cui all'art. 11 del comma 10 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli adulti, trasmesse in allegato alla circolare MIUR Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 36 del 10 aprile 2014;

File firmato digitalmente da Gori Paolo

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0003033 DEL 24/03/2025 - V

- Il D.M. del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e successiva C. M .n. 8 del 6 marzo 2013
- M.I. - Linee Guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014;
- Linee guida nazionali per l'orientamento permanente, febbraio 2014;
- La Nota del MINISTERIALE n. 5535, 2015 Diversi da chi?, Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'Intercultura;
- La Legge n.107 del 13 luglio 2015 per insistenza su potenziamento dell'inclusione scolastica , dialogo interculturale e rete formativa;
- La Nota 7755 del 3 maggio 2019 - Iscrizioni ai percorsi di istruzione per gli adulti 2019-2020 e successive;
- La Circolare Ministeriale n. 87 del 23 marzo 2000 sull'Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado https://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2000/cm87_00.shtml
- L' Accordo tra Regione Toscana e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, valido a partire dall'a.s. 2015/2016, in merito alle iscrizioni ai CPIA da parte dei quindicenni ad alto rischio di dispersione e abbandono scolastico, iscritti presso una scuola secondaria di primo grado (Delibera n. 405 del 07 aprile 2015

CONSIDERATA la necessità di:

- Prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico;
- Creare condizioni favorevoli all'apprendimento anche attraverso misure di accompagnamento e orientamento e attraverso la personalizzazione del percorso didattico;
- Promuovere l'autonomia degli studenti al fine dello sviluppo di un progetto professionale e di vita.
- Garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico degli studenti quindicenni fino al compimento del 16° anno di età;

CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno **e che compiranno il sedicesimo anno di età entro il 31 agosto successivo alla chiusura dell'anno scolastico,** privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e in ritardo con la carriera scolastica, possono **in via eccezionale** essere iscritti a frequentare i CPIA nel percorso di primo livello – primo periodo didattico, per particolari e motivate esigenze, nel caso si trovino nelle seguenti situazioni, **fatto salva la disponibilità effettiva in termini di capienza di aule e risorse umane.**

- siano presenti documentate condizioni sociali o psicopedagogiche tali che impediscano il proseguo degli studi presso un Istituto Secondario di Primo Grado;
- **siano minori non accompagnati neoarrivati;**
- **non sia stato possibile un inserimento in nessun Istituto del territorio (neppure Scuole e Comuni limitrofi a quelli di competenza), causa mancanza di spazi e ci sia disponibilità presso il Cpia 1 Pisa.**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1 PISA
Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)
Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it
Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0003033 DEL 24/03/2025 - V

Art. 2 – PROCEDURE

IL CPIA e le Scuole Secondarie di I grado aderenti al Protocollo, attraverso una Commissione appositamente costituita, definiscono procedure operative finalizzate al governo della carriera scolastica degli studenti quindicenni che conducano verso il successo formativo, in accordo con le famiglie o con chi detiene la potestà genitoriale.
Il CPIA accoglierà un numero di studenti quindicenni compatibile con le risorse a disposizione in termini di organico dell'autonomia,

In particolare per quanto concerne quindicenni con profilo caratteriale complesso e scarso riferimento nelle figure adulte di accompagnamento si dispone l'ingresso al CPIA solo in funzione dell'attuazione di progetti e /o moduli finalizzati a prevenire la dispersione e l'insuccesso formativo e previa documentazione esaustiva fornita dalla scuola di provenienza e **servizi sociali** in merito al percorso di recupero intrapreso.

Nel caso di soggetti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità Giudiziaria minorile la possibilità di essere iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello è assicurata indipendentemente dalla stipula del suddetto protocollo; analoga possibilità è assicurata anche ai minori stranieri non accompagnati che hanno compiuto il quindicesimo anno di età come da Nota MIUR n. 7647 del 03/05/2018.

ART. 2 STUDENTI NON ISCRITTI PER LA PRIMA VOLTA NEL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO

Nel caso di richieste di iscrizione in corso d'anno, anche oltre la data della chiusura delle iscrizioni, presso Istituti Comprensivi, se la scuola ha raggiunto il numero massimo consentito di allievi per classe in tutte le sezioni, e dunque non abbia più posti disponibili per iscrivere un ulteriore studente, straniero così come italiano, l'istituto è tenuto consegnare al genitore una dichiarazione, firmata dal dirigente scolastico, in cui si motiva il rifiuto dell'iscrizione. (vedi C.M. dell'Istruzione n.2 dell' 8/01/2010 e Legge n. 241/90, art.2)

La richiesta di iscrizione si configura infatti come un'istanza di avvio di un procedimento amministrativo che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso. La suddetta legge prevede inoltre, all'art. 3, che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato".

Ne consegue che nei casi in cui la scuola non possa accettare l'iscrizione in corso per mancanza di posti, dovrebbe inoltre attivarsi per individuare un'altra scuola in cui il minore possa iscriversi, in modo che sia effettivamente garantito il diritto all'istruzione. (Circolare del MIUR n.28 del 10/01/2014- Linee guida per l'accoglienza, D.P.R. 275/1999 art.7) anche attraverso il supporto dell'ufficio Scuola del Comune di riferimento e dell'USR provinciale.

Si ricorda che è **illegittimo il rifiuto dell'iscrizione** nei casi di:

- mancanza del permesso di soggiorno o dell'iscrizione anagrafica;

- inadeguatezza delle competenze possedute;

- età ritenuta "troppo elevata", con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla

scuola secondaria di primo grado;

- asserita mancanza di posti, quando invece la scuola avesse ancora posti disponibili.

Art. 3 – SEGNALAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Nel caso in cui lo studente sia già inserito all'interno del sistema scolastico italiano è' a carico dell'istituto secondario di primo grado, dei Servizi Sociali e del Comune di riferimento la segnalazione del caso e la produzione della documentazione che motiva la proposta di iscrizione al CPIA, previa condivisione con le famiglie o tutori legali degli studenti quindicenni. La citata documentazione per la scelta di iscrizione al CPIA dovrà essere argomentata anche segnalando le specifiche caratteristiche dell'offerta formativa che si ritiene particolarmente utile alla crescita culturale e professionale del quindicenne.

Art. 4 – VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di iscrizione al CPIA del quindicenne e la documentazione pervenuta al CPIA dall'istituto di I grado verranno considerate dalla Commissione di cui all' art. 5 del DPR 263 del 29 ottobre 2012. La Commissione potrà essere allo scopo integrata dal personale docente del consiglio di classe di provenienza dello studente. L'eventuale riconoscimento dei crediti in ingresso e la conseguente valutazione delle potenzialità di apprendimento condurranno la Commissione alla stesura del Patto Formativo dello studente, assegnazione ad un Gruppo di livello per la frequenza al percorso di I livello, I periodo didattico presso il CPIA.

Qualora sussistano documentate argomentazioni pedagogiche, il CPIA, tenuto conto della sua competenza in materia di rilascio del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, potrà definire accordi con gli enti accreditati alla formazione al fine di consentire l'iscrizione a tali percorsi di formazione dei ragazzi 15enni che non abbiano ottenuto il titolo di licenza media.

Art. 5 PARERE DELLA COMMISSIONE E PATTO FORMATIVO

Esaminata la documentazione, e qualora si ravvisino le condizioni per un inserimento, la Commissione Patto formativo procederà con stilare un patto, ove siano indicati i compiti dei due Istituti, dei soggetti coinvolti, compresa la famiglia o i tutori legali del minore. Nel patto saranno esplicitati il percorso formativo, le modalità di frequenza, la sede di svolgimento dei corsi.
Tale patto dovrà essere messo alla firma dei Dirigenti, della famiglia o dei tutori legali e degli specialisti e/o servizi sociali coinvolti, ove presenti.
Nel caso la Commissione non ravvisi condizioni tali per un proficuo inserimento, ne darà comunicazione ai soggetti interessati, motivando il diniego.

Se lo studente proviene da un altro Istituto, questo dovrà produrre un nulla osta.

Art. 6 – ESAMI DI STATO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Gli studenti quindicenni iscritti presso i CPIA e frequentanti il primo periodo didattico o frequentanti in convenzione percorsi di qualifica di Istruzione e Formazione Professionale presso gli enti accreditati dovranno sostenere gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione presso il CPIA, in ottemperanza alle

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0003033 DEL 24/03/2025 - V

disposizioni di cui alla circolare MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 48 del 4 novembre 2014.

Art. 7 - DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo ha durata triennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Art.8 - NORME FINALI e PUBBLICITA'

Il Protocollo viene sottoscritto dai Dirigenti scolastici delle scuole aderenti, pubblicato all'Albo e utilizzato per gli altri adempimenti previsti dalla normativa.
Le istituzioni scolastiche coinvolte garantiscono, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n.196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 Del 07/12/2006 (norme in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento Ue n. 679 del 2016, che i dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della citata normativa) esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente accordo.

ISTITUTI ADERENTI AL PROTOCOLLO

CODICE MECCANOGRAFICO	DENOMINAZIONE	SEDE	DELIBERE

FIRMA DEI CONTRAENTI

DIRIGENTE SCOLASTICO	*FIRMA*

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0003033 DEL 24/03/2025 - V

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1 PISA
Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)
Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it
Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it

CPIA 1 PISA - AOO A365553 - PR. E. N. 0003033 DEL 24/03/2025 - V